



PROVINCIA di COSENZA

Settore Patrimonio e Tributi

Servizio Patrimonio e Concessioni

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI BENE IMMOBILE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)

L'anno 2026, il giorno _____ del mese di _____,

TRA

la Provincia di Cosenza, Codice Fiscale 80003710789, con sede in Cosenza, Piazza XV Marzo n. 5, rappresentata, per il presente atto, dal dott. Alfonso Rende, nato a Cosenza l'01 Luglio 1971, Codice Fiscale RNDLNS71L01D086W, Dirigente Segretario Generale, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede di Piazza XV Marzo n. 5, il quale interviene non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, di seguito denominato "Concedente"

E

e il C.S.E.N. - Centro Sportivo Educativo Nazionale - C.F. 80192090589 P.IVA 03562281000, con sede legale in Roma, Via Luigi Bodio, nr. 57, rappresentato dal Presidente prof. Francesco PROIETTI, nato il 17 ottobre 1954 a Vignanello (VT), C. F. PRTFNC54R17L882R di seguito denominato "Concessionario";

PREMESSO:

- che per come previsto dall'art.nr.14 del vigente Regolamento per la Concessione in uso delle Palestre annesse agli Istituti Scolastici di pertinenza della Provincia di Cosenza, (approvato con Delibera del Consiglio Provinciale nr.10 del 1° agosto 2018), [...] le Associazioni o altri soggetti possono utilizzare la struttura per lo svolgimento di manifestazioni di breve durata[...];

- che, il medesimo art. 14 del sopra citato Regolamento stabilisce che [...] se l'Associazione o il soggetto che organizza la manifestazione non rientra tra quelle già autorizzate ad utilizzare la struttura, dovrà produrre istanza per il rilascio del nulla osta alla Provincia e al Dirigente Scolastico almeno 15 giorni prima dell'utilizzo straordinario della struttura [...];

- che la Provincia di Cosenza, giusta Determinazione Dirigenziale del Settore Patrimonio e Tributi nr. _____ del _____ 2026, avente come oggetto "Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.). - Concessione in comodato d'uso a titolo oneroso di n. 2 palestre scolastiche del comprensorio di Corigliano – Rossano per lo svolgimento del Campionato Nazionale "C.S.E.N. in Volley 2026". - Approvazione schema di contratto." Intende concedere a titolo oneroso al CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale, nelle giornate dal 30 maggio al 02 giugno 2026 le Palestre dell'I.I.S. - ITAS – ITC di Rossano e dell'I.I.S. "E. Majorana" di Corigliano – Rossano per lo svolgimento del Campionato Nazionale "CSEN in Volley 2026" ai sensi e con le modalità indicate nell'art.14 del vigente Regolamento per la Concessione in uso delle Palestre annesse agli Istituti Scolastici di pertinenza della Provincia di Cosenza, (approvato con Delibera del Consiglio Provinciale nr.10 dell'1 agosto 2018), approvando, contestualmente, lo schema del presente contratto di concessione a titolo oneroso;

- che i Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati hanno concesso i necessari nulla osta nei quali sono riportate le modalità per quanto di competenza della scuola;

- che, pertanto, con la sottoscrizione del presente atto le parti intendono disciplinare i loro rapporti riguardo l'utilizzo del bene in questione.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue.



PROVINCIA di COSENZA

Settore Patrimonio e Tributi

Servizio Patrimonio e Concessioni

ART. 1 – Premesse

Le premesse e gli atti ivi richiamati formano parte integrante del presente atto.

ART. 2 – Finalità

Il presente contratto, conformemente alla domanda presentata dal Concessionario, nonché alle disposizioni contenute nel Regolamento vigente, disciplina le modalità ed i termini di concessione in uso temporaneo a titolo oneroso per lo svolgimento dell'evento "CSEN in Volley 2026" nelle giornate dal 30 maggio al 02 giugno 2026 delle Palestre dell'I.I.S. - ITAS – ITC di Rossano e dell'I.I.S. "E. Majorana" di Corigliano – Rossano.

ART. 3 - Obblighi del concedente

Con il presente contratto il concedente assume l'obbligo di mettere a disposizione del concessionario le strutture individuate all'articolo 2 per il periodo ivi indicato al fine di consentire lo svolgimento dell'evento oggetto della domanda.

La concessione avviene nello stato di fatto e di diritto in cui esse si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto.

La Provincia di Cosenza può sospendere o rinviare la concessione delle aree per sopravvenute cause di forza maggiore e si riserva, comunque, di revocare la concessione per eccezionali e motivate esigenze attinenti alla sicurezza e l'ordine pubblico.

La Provincia di Cosenza è, comunque, esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di inadempimento dovuto a cause di forza maggiore quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, blackout elettrico, guasti tecnici alle apparecchiature che non siano dovuti a mancati interventi periodici di ordinaria manutenzione, eventi naturali straordinari.

ART. 4 - Obblighi del concessionario

Il Concessionario assume l'obbligo di utilizzare esclusivamente le strutture richieste per lo svolgimento dell'evento nelle giornate dal 30 maggio al 02 giugno 2026.

È fatto espresso divieto al Concessionario di utilizzare aree diverse da quelle sopra specificate; è fatto altresì divieto di utilizzare le aree oggetto del presente contratto in periodi diversi da quelli indicati, ovvero per finalità diverse.

Il Concessionario si impegna a non concedere a terzi l'utilizzo delle aree oggetto del presente contratto.

Il Concessionario dichiara espressamente e senza riserva alcuna di aver preso visione delle aree oggetto della domanda di concessione in uso e di averle trovate di proprio gradimento e conformi a quanto necessario per lo svolgimento del suddetto evento;

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, la Provincia di Cosenza si riserva il diritto di sospendere ovvero di annullare immediatamente e senza preavviso l'evento, con l'ulteriore riserva di intraprendere tutte le iniziative necessarie anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Il Concessionario accetta tutte le condizioni previste nei nulla osta rilasciati dagli Istituti Scolastici interessati e si obbliga alla firma digitale per "presa visione" e "per accettazione" dei medesimi.

ART. 5 - Pagamento del corrispettivo

A fronte della concessione in uso delle strutture di cui all'articolo 2, il Concessionario si impegna a corrispondere il corrispettivo complessivo di € 640,00 (euro seicentoquaranta,00) determinato in conformità al Regolamento per la Concessione in uso delle Palestre annesse agli Istituti Scolastici di pertinenza della Provincia di Cosenza, (approvato con Delibera del Consiglio Provinciale nr. 10 del 1° agosto 2018).

Il canone è dovuto anche in caso di mancato utilizzo della palestra assegnata per cause indipendenti dalla Provincia.



PROVINCIA di COSENZA

Settore Patrimonio e Tributi

Servizio Patrimonio e Concessioni

Il pagamento deve avvenire anticipatamente all'utilizzo delle strutture attraverso la modalità PagoPa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente: www.provincia.cs.it, con indicazione della causale di versamento e del periodo al quale si riferisce il pagamento.

ART. 6 - Modalità di utilizzo delle aree

Con la sottoscrizione del presente contratto il Concessionario diviene custode, nelle giornate cui si riferisce la concessione, delle aree, nonché di tutti gli accessori, attrezzature e servizi; pertanto assume l'obbligo del loro corretto utilizzo, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni del presente contratto di concessione d'uso, nonché di ulteriori specifiche indicazioni che dovessero pervenire da parte della Provincia di Cosenza e/o degli Istituti Scolastici in cui sono ubicate le palestre.

Il Concessionario assume altresì l'obbligo:

- di utilizzare le aree concesse in uso per lo svolgimento di iniziative che non siano in conflitto d'interessi con le attività istituzionali della Provincia di Cosenza, né che ledano l'immagine di quest'ultima, che siano realizzate con elevato grado di professionalità, competenza e attendibilità, nel rispetto dei più elevati principi di decoro, decenza e dignità;
- di limitare l'affluenza al pubblico ai soli posti contenuti nelle aree richieste, nel rispetto della loro capienza nel rispetto delle norme anti COVID vigenti, esonerando la stessa da ogni responsabilità conseguente;
- di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione, nonché dalle norme in materia di igiene, sicurezza degli ambienti e dei lavoratori, ovvero da altre norme vigenti (ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle inerenti al rilascio di permessi, autorizzazioni, contributi per diritti d'autore e così via), dalle specifiche licenze e da altre particolari prescrizioni che eventualmente dovessero necessitare in relazione alla tipologia dell'evento, esonerando la Provincia di Cosenza da ogni responsabilità conseguente;
- di non apportare modifiche e/o manomissioni, neppure parziali, alle parti fisse delle aree concesse in uso, nonché agli impianti e ai dispositivi di sicurezza e antincendio, in modo da compromettere l'integrità, la funzionalità e l'efficienza degli stessi, esonerando la Provincia di Cosenza da ogni responsabilità conseguente;
- di non affiggere alcunché alle porte o alle pareti, né di procurare fori e/o abrasioni alle porte, agli arredi, agli infissi, ai pavimenti e alle strutture concesse in uso;
- di impedire occultamenti delle uscite di sicurezza, come pure degli estintori, degli idranti e dei cartelli segnaletici.

È facoltà del concedente di disporre in ogni momento apposite ispezioni per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente articolo con riserva di adottare, in caso di accertata violazione, tutti gli opportuni provvedimenti.

ART. 7 - Responsabilità del Concessionario – Polizza assicurativa

Il Concessionario è direttamente responsabile per danni che dovessero derivare a terzi o a cose in occasione dello svolgimento dell'evento, ivi compreso il furto e l'incendio, nonché per atti e/o fatti illeciti che dovessero verificarsi in occasione o nel corso dell'evento, esonerando altresì espressamente il concedente da eventuali pretese di terzi; è altresì responsabile per i danni eventualmente conseguenti al mancato ovvero inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto e la sottoscrizione della prevista liberatoria di responsabilità.

ART. 8 – Controversie

Qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione al presente atto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di competenza del Foro di Cosenza.



PROVINCIA di COSENZA

Settore Patrimonio e Tributi

Servizio Patrimonio e Concessioni

ART. 9 - Rinvio alla legge

Per quanto non specificatamente pattuito nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle disposizioni delle leggi vigenti in materia di concessione in uso a titolo oneroso. È, altresì, richiamato integralmente il vigente Regolamento per la Concessione in uso delle Palestre annesse agli Istituti Scolastici di pertinenza della Provincia di Cosenza, (approvato con Delibera del Consiglio Provinciale nr.10 del 1° agosto 2018) che il comodatario dichiara espressamente di conoscere e di accettare in ogni sua parte.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto il _____ del _____ 2026.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c., le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 7, 8 e 9, del presente disciplinare si approvano espressamente con l'apposizione della firma in calce all'atto.

Si dà atto che il presente è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

li _____ 2026.

IL COMODATARIO

C.S.E.N. - Centro Sportivo Educativo Nazionale
IL PRESIDENTE
prof. Francesco PROIETTI

LA PARTE COMODANTE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Patrimonio e Tributi
Dott. Giuseppe MERANDA